



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2024

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte Presidente

Dott.ssa Elisabetta Midenà Consigliere - Relatrice

Dott. Lorenzo Gattoni Referendario

Dott.ssa Antonella Romanelli Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la deliberazione n.11/2024/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2024;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR concernente le Linee guida e il questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli anni 2022 e 2023.

VISTO il referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni della Provincia di Matera per l'esercizio 2022, trasmesso a questa Sezione tramite l'applicativo Con.te in data 12.03.2024 ed acquisito al protocollo n.248, nonché il referto sul controllo di gestione, anno 2023, di cui all'art. 198 Tuel, trasmesso a questa Sezione tramite l'applicativo Con.te in data 15.04.2024 ed acquisito al protocollo Cdc al n.424

VISTA la nota prot. n. 489 del 6.05.2024 con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente chiarimenti in merito ad alcune criticità;

VISTA la nota del 10.06.2024 acquisita al protocollo Cdc in pari data al n. 693, con la quale l'Ente ha risposto alle richieste istruttorie;

VISTA l'ordinanza del Presidente n.27 del 12 dicembre 2024 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il magistrato relatore, dott.ssa Elisabetta Midena

Fatto e diritto

1.1. Il controllo esterno della Corte dei conti.

L'art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) disciplina i poteri di controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, le quali, *«con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale»*. A tal fine, *«il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni»*. L'art 148, comma 1, del TUEL prevede, altresì, che il referto/questionario sia predisposto sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle

Autonomie della Corte dei conti nonché sulla base dei controlli effettuati nell'anno. Ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUEL, in caso di *«rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie»* di cui al secondo periodo del comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del TUEL, *«le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una*

sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione».

1.2. Le Linee guida della Sezione Autonomie e il questionario per gli anni 2022 e 2023

Con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, la Sezione delle Autonomie ha approvato la versione aggiornata delle Linee guida e del questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli anni 2022 e 2023.

La relazione sul funzionamento del sistema dei controlli interni per gli anni 2022 e 2023 conserva, in parte, inalterato il contenuto delle Linee guida approvate negli anni precedenti, essendo strutturata in forma di questionario a risposta sintetica, articolato in più sezioni, riferite ai seguenti elementi: Sistema dei controlli interni, Controllo di regolarità amministrativa e contabile, Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sugli equilibri finanziari, Controllo sugli organismi partecipati, Controllo sulla qualità dei servizi. Nell'analisi del funzionamento del Controllo di gestione sono state introdotte alcune domande con riferimento al PIAO e alle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Considerato il rilievo, anche per gli anni in questione è stata inserita un'apposita "appendice" sul PNRR, finalizzata a «*cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori*»

1.3. Gli obblighi di trasmissione alla Corte dei conti e le risultanze istruttorie. Le Linee guida per gli anni 2022 e 2023 sopra citate hanno previsto che la relazione/questionario venisse compilata entro il 15 marzo 2024 per l'annualità 2022 ed entro il 15 aprile per l'annualità 2023 attraverso la **nuova piattaforma "QFIT - Questionari Finanza Territoriale"**. Con successiva integrazione alla delibera 2/SEZAUT/2024, la Sezione autonomie della Corte ha prorogato al 15 luglio 2024 la compilazione del questionario per l'annualità 2023.

La relazione sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema integrato dei controlli interni della provincia di Matera per l'anno 2022 risulta acquisita nei termini in data 12.03.2024 prot. n. 248 e quella per il 2023 risulta acquisita

in data 15.04.2024 prot. n.424. Entrambe sono reperibili sulla piattaforma informativa di Contabilità Territoriale (ConTe).

In relazione ad alcuni aspetti, la Sezione ha ritenuto di chiedere approfondimenti o chiarimenti istruttori con nota del 6.05.2024 dando alla Provincia un termine di trenta giorni per le risposte. La Provincia di Matera ha dato riscontro alle richieste con nota del 10.06.2024 prot.693, trasmettendo, tra l'altro, il Regolamento sui controlli interni. Sul sito dell'Ente, la Sezione ha potuto verificare la pubblicazione dei seguenti regolamenti e documenti: il Regolamento sui controlli interni; il Regolamento di contabilità; il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; il Nuovo regolamento sul funzionamento del Nucleo di valutazione, controllo di gestione e controllo strategico. L'esame delle relazioni - questionario trasmesse dalla Provincia di Matera sul funzionamento dei controlli interni relativi agli esercizi 2022-2023, delle risultanze istruttorie, dei documenti e dei regolamenti suddetti ha fatto emergere alcune criticità relative alla regolazione del sistema dei controlli nonché ad aspetti operativi e metodologici. La Sezione intende esaminare, nel prosieguo, le conclusioni istruttorie sulle principali criticità riscontrate, allo stato degli atti, sul complessivo funzionamento dei controlli interni dell'ente, precisando che l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non integra un'implicita valutazione positiva degli stessi da parte della Sezione. Il Collegio si riserva ulteriori approfondimenti in occasione delle verifiche sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2024.

2. Esame dei Regolamenti

In via preliminare, la Sezione ha ritenuto opportuno esaminare i regolamenti inviati dall'Ente e quelli che il Collegio ha individuato sul sito istituzionale della Provincia. Si osserva che la disciplina presenta criticità su cui si ritiene necessario fare alcune osservazioni essendo essa il riferimento principale anche per la valutazione delle risposte date dall'Ente nel questionario e alle richieste istruttorie.

2.1 Il Regolamento sui controlli interni della Provincia di Matera (approvato con deliberazione consiliare n.7 del 4.2.2013 e successivamente modificato, da ultimo con deliberazione consiliare n.9 del 7.5.2015) disciplina il controllo, preventivo e successivo, di regolarità amministrativa e contabile e, nel Titolo IV, il controllo sulle

Aziende speciali e sulle istituzioni, sulle fondazioni e sulle società partecipate e non quotate, ove costituite.

Per le altre tipologie di controllo, il Regolamento contiene norme di rinvio ad altre fonti (art. 13): per il controllo strategico, un rinvio generico *“ad altri Regolamenti”* e allo Statuto della Provincia; per il controllo di gestione, sugli equilibri finanziari e sulla qualità dei servizi, il rinvio è al Regolamento di contabilità.

2.2. Il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera consiliare n. 78 del 30.10.1997 , e da ultimo *“adeguato a sopravvenute disposizioni legislative”* con delibera n. 8 del 4.2.2013, all’art. 95 disciplina il controllo strategico di cui risulta responsabile una unità operativa posta sotto la direzione del Direttore Generale (ove nominato); l’art. 96 è sul controllo di gestione, di cui è responsabile l’ *“unità dell’area finanziaria a ciò preposta”*; l’art.104 riguarda il controllo sugli equilibri finanziari svolto *“sotto il controllo del dirigente Responsabile dell’area Finanziaria”*. Agli articoli 105 e 106 sono disciplinati, rispettivamente, il controllo sulle Aziende speciali e quello sulla qualità dei servizi erogati.

2.3. Nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta n.47/2011, e da ultimo modificato con decreto presidenziale 109/2017, all’art. 4 si ripete che il controllo di gestione è disciplinato dal Regolamento di contabilità. L’intero titolo V è dedicato ai controlli interni con rinvio, per la disciplina delle diverse tipologie di controllo, al Regolamento di contabilità, ad eccezione del controllo di regolarità amministrativo-contabile per il quale il rinvio è al Regolamento sui controlli interni.

2.4 Con decreto presidenziale n. 38 del 13.4.2021, la Giunta ha adottato il *“Nuovo regolamento sul funzionamento del Nucleo di valutazione, controllo di gestione e controllo strategico”*. Esso si compone di 29 articoli e definisce il ruolo e i compiti di detto Nucleo. Giova rilevare che, all’art. 3 c. lett. a), è precisato che il Nucleo *“opera in posizione di autonomia e di indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione”*. Tra *“I compiti e le funzioni di base”* (art. 4), il Nucleo effettua il controllo di gestione (lett. b e Titolo III), il controllo strategico (lett. c e Titolo IV); verifica *“lo stato di attuazione dei controlli interni previsti dagli articoli 147 e seg. del TUEL e dal regolamento comunale sui controlli interni”* (lett. k) terza alinea), la predisposizione

e l'eventuale aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) (prima alinea), la redazione e l'aggiornamento del Piano triennale della trasparenza e la sua attuazione (seconda alinea – piano che, si osserva, non esiste più essendo confluito da tempo nel PTPCT, ora Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO) oltre a svolgere compiti sulla Valutazione della performance (Titolo II).

Da un punto di vista organizzativo, con riferimento alla valutazione sulla performance, è previsto che una struttura tecnica permanente, costituita da due dipendenti, operi a supporto del Nucleo (art. 10). Da notare, tuttavia, che questa stessa struttura, con riferimento al controllo strategico, sarebbe *“preposta al controllo strategico e che sarebbe supportata dal Nucleo”* nell'aggiornamento degli obiettivi strategici del DUP (art. 21).

Nelle disposizioni transitorie e finali, art. 29, al c. 2 viene prevista, tra l'altro, una generica *“contestuale abrogazione dei precedenti regolamenti nonché di ogni altra disposizione regolamentare adottata che ne sia in contrasto, l'art. 77 c. 3 del Nuovo Regolamento di contabilità”* non meglio indicato con riferimento alla delibera di approvazione. L'art. 77 del Regolamento di contabilità che risulta vigente, tuttavia, è rubricato *“Limiti all'affidamento di incarichi”* e dunque non pertinente.

Da quanto sopra illustrato, la Sezione rileva che il quadro regolatorio dei controlli interni della provincia di Matera si presenta:

- talora disorganico, in quanto contiene rinvii da un Regolamento ad un altro a scapito della chiara e univoca individuazione dei soggetti responsabili e delle procedure. Ridondante e a volte contraddittorio laddove più regolamenti disciplinano o si soffermano sui diversi tipi di controllo oppure, ad esempio, laddove sembrerebbe esservi coincidenza fra controllore e controllato (v. art. 4 del Regolamento sul NIV che eserciterebbe controllo di gestione, strategico e anche verifica sullo stato di attuazione dei controlli interni). Contribuisce alla scarsa chiarezza del quadro regolamentare la tecnica di abrogazione implicita contenuta nel *“Nuovo regolamento sul funzionamento del Nucleo di valutazione controllo di gestione e controllo strategico”* (regolamento, che, si osserva, ha un contenuto del tutto sovrapponibile a quello, analogo, del Comune di Matera).

- in parte non in linea con le disposizioni normative vigenti, specie per quel che concerne:

a) il controllo strategico che secondo l'art. 175 co. 2 del TUEL è svolto da un'unità *"posta sotto la direzione del direttore generale laddove previsto, o del segretario comunale"*. Nella Provincia, non è chiaro se esso sia svolto dal NIV - organismo indipendente di valutazione autonomo e indipendente sia dagli organi politici che dai responsabili amministrativi - oppure dalla *"struttura responsabile del controllo di strategico"* che sarebbe, in tale funzione, supportata dal NIV. In via incidentale si rileva anche l'illegittimità, tra l'altro, della norma del Regolamento sul NIV che estende le cause di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013 ai componenti di detto nucleo;

b) il controllo di gestione che nel Regolamento sugli uffici e sui servizi aggiornato all'11.7.2017 era affidato ad una *"struttura interna nell'ambito del servizio finanziario"*, attualmente, secondo la discutibile tecnica di abrogazione implicita, sarebbe affidato al NIV. Al riguardo, è opportuno che l'Ente abbia ben chiaro che occorre distinguere chiaramente il controllo di gestione e la valutazione delle performance: pur esistendo punti di connessione fra i due ambiti, essi non coincidono. Il controllo di gestione è un *prius* rispetto alla valutazione cui partecipa il NIV organismo indipendente di valutazione. La valutazione, cioè, è conseguente al controllo di gestione e ne utilizza i risultati. I responsabili degli uffici e dei servizi sono coloro che, da una parte, forniscono dati ed informazioni, dall'altra, usufruiscono dei report del controllo di gestione per mettere in atto processi di autocorrezione per il raggiungimento degli obiettivi.

In disparte il fatto che il Regolamento sul NIV della Provincia è del tutto coincidente con quello del Comune di Matera, si evidenzia che è opportuno che la disciplina sui controlli interni della provincia sia rivista organicamente e sia aggiornata rispetto al nuovo quadro normativo - avendo cura di chiarire ruoli, procedimenti, indicatori e responsabilità nei diversi tipi di controllo in una logica il più possibile sistematica e di integrazione fra i controlli stessi. L'attuale situazione non sempre chiara della disciplina rischia, diversamente, di minare l'effettività dei controlli interni. Si ricorda,

in proposito, quanto riportato nelle Linee guida della Sezione autonomie (Deliberazione n.2/SezAut/2024/INPR) secondo cui *“i diversi controlli vengono osservati come un unico sistema di misurazione integrato, in grado, cioè di raccordare tra loro, per ciascuna attività gestionale, l'insieme dei diversi indicatori di cui ciascun tipo di controllo si è dotato. Affinché tale integrazione sia effettiva, è necessario però, che i loro contenuti siano coerenti e conseguenti, come fasi successive di elaborazione di un report unitario su cui fondare, in modo sostanziale, i processi decisionali dell'Ente”*.

3. Il sistema dei controlli interni (sezione 1)

Il questionario-relazione si apre con la Sezione Prima dedicata al *“sistema dei controlli interni”*, finalizzata alla ricognizione degli adempimenti comuni ai vari tipi di controllo, che, nel loro complesso, costituiscono il *“sistema integrato”* di controllo interno degli enti locali.

Nella prima parte del questionario, l'Ente attesta di aver svolto, nel 2022, tutti i controlli mentre nel 2023 non risulta effettuato il solo controllo sulla qualità dei servizi in quanto *“in fase di implementazione”*. In entrambe le annualità, sono stati previsti ed elaborati report, alcuni dei quali, come risulta dalla risposta alla nota istruttoria, approvati solo nel 2024. Nessun report è stato prodotto sulla qualità dei servizi perché l'ente, così riferisce in risposta alle richieste della Sezione, *“non eroga servizi diretti in favore dell'utenza avuto riguardo alle funzioni delle province così come modificate dalla legge 56/2014”*. Solo i report sul controllo degli equilibri finanziari sono stati formalizzati con delibere di giunta e non è stata avviata alcuna misura correttiva (punto 1.5) L'Ente precisa di non avere avuto segnalazioni da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) su eventuali carenze nella pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 (punto 1.3). Alla richiesta della Sezione di avere contezza della frequenza dei controlli sulle pubblicazioni in Amministrazione trasparente e di conoscere la data dell'ultimo controllo svolto, la provincia ha precisato che i controlli vengono svolti semestralmente dal RPCT e che sono stati elaborati report di controlli a campione (in particolare ne risulta uno di settembre 2022 e uno di settembre 2023).

Non risulta alcuna modifica al sistema dei controlli in funzione di una loro maggiore integrazione (1.6). L'Ente, nel questionario, riferisce che non sono stati attribuiti incarichi consulenziali per l'esercizio di funzioni relative ai controlli interni (punto 1.9).

La Sezione rileva, innanzitutto, l'assenza di controlli sulla qualità dei servizi e riscontra una contraddizione fra quanto riportato nel questionario (da cui si evince lo svolgimento di tale controllo nel 2022 e in fase di implementazione nel 2023) e quanto riferito dall'ente nella nota di riscontro istruttorio sulla mancanza di servizi diretti all'utenza. Tale contraddizione è indice di un limitato approfondimento sui servizi effettivamente gestiti, anche se in numero contenuto.

In secondo luogo, si evidenzia la ridotta produzione di report, la loro mancata ufficializzazione, eccezion fatta per i report sugli equilibri finanziari, e l'assenza di misure correttive. A quest'ultimo riguardo, si segnala che l'assenza di misure correttive è indice di una criticità significativa sull'effettiva adeguatezza ed efficacia dei controlli interni che sono volti, tra l'altro, proprio a supportare i decisori politici e amministrativi nella ricerca di soluzioni gestionali e organizzative in grado di superare riscontrate fragilità nel funzionamento della macchina amministrativa, a tutela della sana gestione amministrativa e finanziaria dell'ente in conformità ai canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento.

Come ricordato da questa Corte, Deliberazione n. 23/SezAut/2019/FRG, *“l'elaborazione dei report, che consiste nella messa a disposizione dei risultati che si osservano in seno alle varie articolazioni dell'ente locale, per consentire l'adozione di decisioni suffragate da opportuni elementi conoscitivi e anche l'adozione delle misure correttive. Il report deve contenere le informazioni che permettano di verificare i risultati di ogni tipo di controllo ed è destinato ad amministratori e dirigenti, ma è conoscibile anche dai cittadini, dovendo essere pubblicato nella sezione amministrazione trasparente”*. Prosegue la delibera *“È rilevante che i report siano ufficializzati da Delibere di Giunta in quanto in assenza di un'approvazione formale non si dispone dello strumento per favorire l'adozione delle misure correttive”*. Si raccomanda, pertanto, alla Provincia di predisporre e di ufficializzare i report con un numero più cospicuo di delibere di giunta al fine di incrementare e favorire processi di autocorrezione interna.

Con riferimento al controllo sui dati pubblicati in Amministrazione trasparente, si è riscontrato che il controllo viene svolto una volta l'anno (come da verbali allegati alla nota di risposta) solo su quattro sottosezioni di "Amministrazione trasparente". Si tratta di un controllo scarso, non in linea con le indicazioni normative e dell'ANAC, che lascia spazio a probabili inadempienze e ritardi in contrasto con gli obiettivi della trasparenza che deve essere di qualità, chiaramente fruibile con dati corretti e aggiornati. Si ricorda, che sia il d.lgs. 33/2013 che il Consiglio Stato e la Corte costituzionale chiariscono che la trasparenza - di cui gli obblighi di pubblicazione costituiscono una parte rilevante complementare al sistema dell'accesso cd. generalizzato - costituisce un fondamentale presupposto per la realizzazione del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione. L'ANAC ha anche ribadito che con l'introduzione del PIAO, la trasparenza vede arricchito il proprio ruolo *"con il concorrere alla protezione e alla creazione di valore pubblico"* (PNA 2022). Sempre l'ANAC ha anche precisato l'importanza del monitoraggio periodico sulla trasparenza volto a verificare *"se l'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente"* con la relativa individuazione dei responsabili; se sono assenti filtri o chiavi di ricerca che impediscano una immediata accessibilità del dato a chiunque sia interessato; se i dati siano stati effettivamente pubblicati e aggiornati in formato aperto e riutilizzabile (PNA 2022). Vale sottolineare che il d.lgs. 33/2013 prevede specifiche responsabilità e sanzioni, anche pecuniarie, in caso di mancata o parziale pubblicazione dei dati.

4. Controllo di regolarità amministrativa e contabile (sezione 2)

In base all'art. 147- bis del TUEL, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato, in via preventiva, da ciascun responsabile di servizio con il parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nonché del visto di attestazione della copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato in via successiva con le modalità definite dall'Ente, sotto la direzione del segretario e nel rispetto della normativa vigente. In base al comma 2 dell'art. 147-bis *«sono soggette al controllo le*

determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento».

Nella relazione-questionario, la provincia, nel dichiarare l'assenza di pareri negativi a delibere di Giunta o Consiliari (punto 2.1), specifica che la tecnica di campionamento degli atti da assoggettare al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è stata l' "*estrazione casuale semplice*" (punto 2.3). A questo riguardo, su richiesta della Sezione di descrivere metodologia e il sistema di estrazione degli atti e di chiarire se si è tenuto conto anche degli atti adottati nelle aree a rischio corruttivo individuate nel PIAO, la provincia ha precisato che il Regolamento sui controlli interni, all'art. 8 prevede un sorteggio trimestrale "*degli atti dirigenziali e dei contratti da sottoporre a controllo successivo in misura pari al 2% del totale e comunque in numero non inferiore a 10*". L'ente prosegue affermando che "*possono essere sottoposti a controllo successivo immediato le determinazioni di liquidazione di spesa, di accertamento di entrata e ogni altro atto dirigenziale*" su richiesta formale al Segretario comunale da parte del Presidente e di "*chiunque abbia interesse*".

Alla richiesta istruttoria del Collegio in merito agli atti sottoposti a controllo rientranti nelle aree a maggior rischio corruttivo, la provincia non ha dato alcuna risposta. L'Ente afferma che, sia nel 2022 che nel 2023, gli esiti del controllo di gestione effettuato nelle due annualità considerate sono stati ininfluenti per l'individuazione dei settori di attività da sottoporre al controllo successivo (punto 2.4), analogamente a quanto avviene per gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente rispetto alle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa (punto 2.5). Alla richiesta di chiarimenti della Sezione, la provincia ha risposto che, per il controllo successivo si è attenuta al Regolamento che prevede esclusivamente il sorteggio e che quest'ultimo comprende anche atti e determinazioni di liquidazione di spesa e di accertamento di entrata.

Dal questionario risulta che sono stati sottoposti a controllo di regolarità contabile n. 53 atti in entrambe le annualità (su un totale di 2618 adottati nel 2022 e di 2432 adottati nel 2023) tutti privi di irregolarità contabili. Per il controllo di regolarità tecnicoamministrativo, sono uguali i dati totali, mentre nel 2022 sono state riscontrate 5 irregolarità, tutte sanate, e nel 2023, 11, anch'esse sanate (punto 2.6).

La provincia dichiara, poi, che i report in favore dei responsabili dei servizi hanno avuto cadenza trimestrale in entrambi gli esercizi (punto 2.7); non sono state effettuate ispezioni presso uffici e servizi, in quanto, secondo quanto riferito nella risposta istruttoria, in disparte le questioni di criticità organizzativa per le scarse risorse umane e finanziarie, le risultanze dei controlli di regolarità amministrativa e contabile *“hanno confermato una normale azione amministrativa sostanzialmente rispettosa dei canoni”*. Non risultano verificate le attestazioni sui pagamenti dopo la scadenza dei termini, né implementate procedure per monitorare il flusso di liquidazione delle fatture commerciali entro i termini di legge (p.ti 2.9 e 2.10). Alla richiesta di chiarimenti della Sezione, l'Ente ha parzialmente rettificato la risposta negativa al p.to 2.10, aggiungendo che, con decreto presidenziale n. 44 del 4.4.2024 (quindi non nel 2022 né nel 2023), è stato approvato un piano di interventi ritenuti necessari per il superamento dei ritardi.

L'Ente ha dichiarato che, nel caso di irregolarità, sono state inviate direttive ai responsabili dei servizi che si sono sempre adeguati (punto 2.11); che sussistono forme di vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati nel 2022 e, in rettifica alla risposta data nel questionario a seguito di richiesta di chiarimento istruttorio, anche nel 2023; le verifiche di cassa e di magazzino sono trimestrali (punto 2.13 e 2.13.1)

Il Collegio ricorda che il mero criterio di estrazione *“semplice casuale”* degli atti da sottoporre a controllo successivo non è in linea con le indicazioni della giurisprudenza contabile. Secondo la Sezione delle Autonomie *«risulterebbe utile disporre, di metodi di campionamento affidabili, fondati su criteri statistici e non con semplice estrazione o altro sistema empirico»* (cfr. deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR); e che il controllo successivo di regolarità amministrativa debba essere svolto secondo *«tecniche di campionamento statistico probabilistico, debitamente motivate»* (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/INPR).

Al riguardo, si rammenta ancora che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, *“la tecnica di campionamento utilizzata deve essere motivata. Essa deve essere efficace avuto riguardo alla natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della gestione.*

[...] Stabilire una percentuale fissa di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non può pertanto rappresentare un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri" (sottolineato aggiunto, *ex multis*, C. conti, Sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 56/2019/VSGC, C. conti, Sez. reg. di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 16/2024/VSGC).

In questa prospettiva, le scelte, anche regolamentari, effettuate dall'Ente non sono in linea con queste indicazioni sia per il criterio di estrazione utilizzato, sia per le conseguenze che esso determina in quanto impediscono, come emerge chiaramente dalle risposte date, che si realizzi un coordinamento virtuoso fra il controllo di gestione e i controlli di regolarità amministrativa e contabile e un uso attento e proficuo degli esiti dei controlli di regolarità contabile. Perplessità, inoltre, emergono a proposito dello scarso numero di atti sottoposti a controllo rispetto a quelli adottati e della assenza di un esplicito riferimento ad atti relativi alla gestione dei fondi PNRR.

In questa ottica, oltre a stigmatizzare la mancata risposta dell'Ente sugli atti sottoposti a controllo nelle aree a maggior rischio corruttivo, si osserva che, nel campionamento degli atti soggetti a controllo successivo, è necessario vi sia anche un adeguato numero di quelli che l'ente adotta all'interno di dette aree, generiche e specifiche, individuate nel PIAO, sotto-sezione anticorruzione e trasparenza. Ciò in una logica di integrazione funzionale e sinergica fra i controlli che svolge il RPCT e quelli svolti dai soggetti preposti ai controlli interni dell'ente (v. PNA 2019).

Né si ritiene coerente con il dettato normativo la previsione del Regolamento sui controlli interni adottato dalla Provincia nel 2013 che limita i controlli necessari agli atti dirigenziali (non meglio definiti) e ai contratti mentre possono essere solo eventualmente sottoposti a controllo, previa segnalazione al Segretario comunale, le determinazioni di liquidazione di spesa, di accertamento di entrata e di altri atti dirigenziali (art. 8 Regolamento controlli interni). L'art. 147 bis del TUEL prevede, infatti, che sono soggette a controllo *"le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi"*.

Altra significativa criticità è quella relativa alla scarsa attenzione che la provincia ha mostrato nel monitoraggio dei tempi di pagamento, la cui riduzione entro target

predefiniti, si ricorda, costituisce una riforma abilitante del PNRR e il cui conseguimento deve essere oggetto di impegno costante.

La Sezione raccomanda all'ente di superare al più presto le criticità riscontrate. Inoltre, l'Ente è tenuto anche ad effettuare controlli, ispezioni o altre indagini, volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile posta in essere da specifici uffici e servizi, specie in quelli che operano nelle aree a maggior rischio corruttivo individuate nel PIAO

5. Il controllo di gestione (sezione 3)

Il controllo di gestione è delineato dall'art. 147 del TUEL come un controllo diretto a verificare *«l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati»*.

L'art. 196 del TUEL individua lo scopo del controllo in questione nel *«garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa»*. Ai sensi dell'art. 198 del TUEL *«la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili»*. Questo tipo di controllo è espressione della cultura del risultato *«ha carattere ciclico, la sua impostazione va preceduta da una precisa definizione degli obiettivi gestionali di breve periodo, affidati ai responsabili dei servizi con il piano esecutivo di gestione o con il piano dettagliato degli obiettivi»*; attraverso *«la comparazione tra costi e servizi si pervengono a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività intesa a realizzare gli obiettivi»*, evidenziando che, *«affinché il controllo di gestione possa realmente essere efficace, è indispensabile che venga supportato da un buon sistema informativo, da cui ricavare continuamente le informazioni e i dati necessari»*. Inoltre, *“Per gli attori del controllo in argomento, ovvero i responsabili dei singoli servizi e del servizio finanziario, la verifica dell'adeguatezza dell'agire amministrativo si estende alle valutazioni di idoneità dell'organizzazione agli scopi perseguiti”* (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

Dal questionario risulta che la provincia non si è dotata di un sistema di contabilità economica basato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Essa ha riferito, su richiesta istruttoria della Sezione, che, per motivi legati a carenze di personale e di risorse economiche, non è stato possibile *“implementare i software gestionali in uso al servizio finanziario con appositi pacchetti gestionali per implementare un sistema puro di contabilità analitica per centri di costo”*. L’Ente illustra anche le modalità utilizzate per la rilevazione dei fatti gestionali *“suddivisi per programmi/missioni secondo il piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del d.lgs. 118/2011”* e che l’assegnazione degli obiettivi in sede di programmazione è stata suddivisa per centri di responsabilità. Nelle note del questionario la provincia riferisce che è *“in fase di implementazione il sistema di rilevazione analitico dei dati di controllo di gestione”*.

Non esistono report periodici tempestivi e aggiornati (la risposta è stata *“non ricorre la fattispecie”* p.to 3.4.). In proposito la provincia riferisce, alla richiesta di motivazioni della Sezione, che i dati elaborati dall’analisi degli accertamenti e degli impegni sull’esercizio delle funzioni fondamentali hanno *“consentito di responsabilizzare i dirigenti delle strutture”*.

L’ente riferisce di aver elaborato ed applicato, in entrambe le annualità, tutti gli indicatori indicati nel punto 2. 5 del questionario (punto 3.5)

Il controllo di gestione non influenza l’attività in corso di svolgimento con eventuale riprogrammazione degli obiettivi (punti 3.6 e 3.6.1).

Alla richiesta di chiarimenti del Collegio sulla descrizione del sistema del controllo di gestione, la provincia ha riferito che l’impostazione del controllo si basa *“sull’analisi degli scostamenti tra previsioni iniziali, assestate e definitive, per tipologia di/categoria di entrata e per missioni/programmi di spesa”*. Successivamente vengono svolte analisi sull’attuazione degli obiettivi operativi in capo ad alcuni centri di responsabilità per verificarne efficienza, efficacia ed economicità. Il controllo è affidato al Nucleo di Valutazione.

L’Ente non eroga servizi a domanda individuale (punto 3.7). E’ indicato come *“Medio”* il grado complessivo del raggiungimento degli obiettivi operativi nell’ambito dei servizi amministrativi e dei servizi tecnici nel 2022 e nel 2023, mentre la risposta è (nd) per i servizi alla persona. È assente un sistema di ponderazione degli obiettivi da

monitorare (punto 3.9) e, alla richiesta della Sezione di precisare come fosse stato individuato il valore “Medio” per il raggiungimento degli obiettivi e di chiarire l’assenza un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare, la Provincia si è riferita ai dati a consuntivo del report del controllo di gestione per il 2022 e non ha risposto sull’assenza del sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare.

La Sezione rileva, complessivamente, due principali criticità. Innanzitutto, non appare chiaro il funzionamento del sistema di controllo di gestione di cui l’ente si è dotato atteso che è assente un sistema di contabilità analitica e che tale controllo non è in grado di influenzare l’attività in corso di svolgimento. Occorre ricordare che, per la giurisprudenza contabile, “dove non sia attivo «un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa», neppure si possa parlare di controllo di gestione (...) La relazione della Sezione delle autonomie sui controlli interni degli enti locali per l’esercizio 2017, approvata con deliberazione 23/SEZAUT/2019/FRG, aveva già affermato in proposito quanto segue:

presupposto, nonché profilo fondamentale del controllo di gestione, è l’adozione del sistema di contabilità analitica per centri di costo [...] La contabilità economico patrimoniale è tenuta con il metodo della partita doppia, in circa la metà degli enti [...] L’adozione parziale del sistema di contabilità analitica per centri di costo comporta che nello svolgimento del controllo di gestione non si faccia ancora ovunque riferimento ai costi e ai ricavi, con la conseguenza della mancata adozione sia di indicatori calibrati per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi secondo tale prospettiva, che di metodologie adeguate ad analizzare e correggere gli scostamenti [...]” (cf. Sez. Reg. Contr. LOMBARDIA/110/2024/VSGC).

Un indice di efficacia di questo tipo di controllo, si desume proprio dalla sua capacità di dare indicazioni e indirizzi, di norma espressi in report, per attuare misure autocorrettive da parte dei responsabili e, se del caso, riprogettare gli obiettivi. Dalle risposte nel questionario risulta che non è stato adottato alcun report, che gli obiettivi non sono mai stati riprogrammati e che non esiste alcun sistema di ponderazione degli stessi. Elementi tutti che concorrono a far ritenere che nella provincia questo tipo di controllo abbia una funzionalità limitata e un conseguente scarso impatto sulla gestione dell’Ente. Si ricorda che il controllo di gestione, oltre a rappresentare una

funzione tipica della direzione, si dovrebbe svolgere con riferimento ai singoli centri di costo, con verifiche periodiche - basate su indicatori predeterminati - non solo a consuntivo ma in una logica di controllo concomitante per poter intervenire, durante l'esercizio, con processi di autocorrezione interna da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi. Affinché il controllo di gestione possa realmente essere efficace, è indispensabile, come visto sopra, che venga supportato da un buon sistema informativo, da cui ricavare continuamente le informazioni e i dati necessari (Cfr. n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

Alla luce di dette evidenze, nel rilevare anche la scarsa chiarezza circa le modalità di svolgimento di tale controllo e delle procedure adottate, si raccomanda all'Ente di adottare al più presto un sistema di contabilità analitica per centri di costo e di procedere ad una rivisitazione della disciplina applicabile - coerente con una chiara distinzione tra controllo e valutazione - nonché delle metodologie applicate al fine di individuare idonee misure per rendere effettiva e maggiormente incisiva questa specifica funzione di controllo.

6. Il controllo strategico (sezione 4)

Ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL, attraverso il controllo strategico si attua una verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio, mediante la *«rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socioeconomici»*. Esso è di supporto agli organi politici in quanto finalizzato alla verifica del conseguimento delle finalità previste nei documenti di pianificazione e programmazione dell'organo politico e amministrativo, valutando l'adequatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei suddetti piani, programmi e strumenti di indirizzo politico - amministrativo, in termini di coerenza tra obiettivi strategici e risultati raggiunti.

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, tuttavia, il controllo strategico è *“anche un'attività funzionale all'adempimento relativo agli equilibri di bilancio. Esso è anche, in qualche modo, collegato al controllo di qualità, sia direttamente che tramite l'intermediazione*

di organismi esterni che, con il ricorso ad apposite metodologie, verificano e riferiscono sulla soddisfazione degli utenti esterni e interni» (cfr. deliberazione n.

23/SEZAUT/2019/FRG).

Una corretta realizzazione di tale sistema di controllo postula la predisposizione di idonei set di indicatori che consentano di valutare gli obiettivi dell'ente sotto profili significativi, quali ad esempio il rilievo economico-finanziario, i tempi di realizzazione, la qualità dei servizi forniti, anche al fine di misurare la qualità e il grado di realizzazione delle *performance* dell'apparato dirigenziale e amministrativo. L'eventuale segnalazione di scostamenti in esito al monitoraggio operato con il controllo strategico, al fine dell'adozione di misure correttive, richiede verifiche periodiche che permettano di riorientare tempestivamente l'azione dell'ente verso obiettivi predefiniti in sede di programmazione.

Nel questionario, l'Ente dichiara che il controllo strategico non è operativamente integrato con il controllo di gestione (punto 4.2).

Tale tipo di controllo non utilizza, al fine di integrare il ciclo della *performance* con quello del bilancio, le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni allocative delle risorse, di gestione dei servizi e politiche tariffarie (punto 4.3). Sono compiute verifiche preventive tecnico-economiche sulle scelte di programmazione (punto 4.4). Gli indicatori predisposti e applicati nel 2022 e nel 2023 sono quelli di mantenimento, di *performance* individuale e organizzativa, ma non quelli di miglioramento della qualità dei servizi, di innovazione e sviluppo (punto 4.5).

Nella relazione-questionario, la Provincia dà atto del raggiungimento del 48% degli obiettivi strategici nel corso del 2022 e, per il 2023, afferma che i dati sono da attestare in base alle risultanze del rendiconto 2023 ancora in fase di elaborazione (punto 4.6). Risulta una sola deliberazione del Consiglio provinciale volta a verificare lo stato di attuazione dei programmi nel 2022 (punto 4.7). Con risposta alla nota istruttoria, la provincia ha rettificato il riscontro negativo dato per il 2023, affermando che *"in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio approvato con deliberazione n. 30 del 31.7.2023, si è provveduto come previsto dalla norma alla verifica dello stato di attuazione dei programmi"*. Sono solo i primi tre del p.to 4.8 i parametri in base ai quali l'organo di indirizzo ha

verificato lo stato di attuazione dei programmi. L'avanzamento del PEG è verificato semestralmente

Quanto ai PIAO adottati, 2022 - 2024 e 2023 - 2025, - su richiesta della Sezione su quante persone avessero preso parte alla loro redazione, quali fossero state le iniziative di formazione e con quale frequenza fossero state svolte le verifiche di funzionalità ed efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e da parte di chi - l'Ente ha riferito che alla redazione del PIAO ha partecipato il RPCT *"coadiuvato dal dirigente del personale per la predisposizione del fabbisogno di personale e del piano azioni positive e da n. 2 unità di personale assegnate al servizio finanziario"*. Tutti *"hanno partecipato alle iniziative di formazione previste nel PIAO"* e le verifiche di funzionalità ed efficacia delle misure di prevenzione della corruzione sono state effettuate una volta l'anno in sede di predisposizione della Relazione del RPCT.

Per le misure generali di prevenzione della corruzione, la Provincia afferma di aver adottato tutte quelle indicate al p.to 4.14. La Sezione ha chiesto di indicare il numero dei dirigenti dell'ente e quali incarichi fossero stati ruotati nonché di chiarire come sono svolte le verifiche sull'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, quale è stato il numero di casi di conflitti rilevati con riferimento alle due annualità considerate e, in ipotesi riscontrate di conflitto, i rimedi adottati.

Quanto alla rotazione dei dirigenti, la Provincia si è limitata ad indicare il numero di dirigenti in servizio evidenziando carenze di personale dirigenziale. Inoltre, ha riferito esclusivamente dell'applicazione di un caso di rotazione straordinaria. Per i conflitti di interesse, l'Ente ha affermato di aver inserito una misura specifica nel PTPCT e implementato la misura della dichiarazione e astensione prevista dall'art. 6bis della legge 241/1990. Risulta ci sia stato solo un caso di conflitto di interesse e si è provveduto ad introdurre la doppia sottoscrizione nelle perizie di lavori e la segregazione delle funzioni. L'ente non ha specificato le misure alternative alla rotazione, né il tipo di verifiche fatte sulle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse.

Dall'esame delle risposte, emerge una situazione piuttosto critica circa lo svolgimento del controllo strategico nella Provincia di Matera a cominciare, innanzitutto, da quel

che si riscontra nella disciplina regolamentare da cui, come visto sopra a proposito dell'esame dei regolamenti, non emerge chiaramente da chi si sia svolto tale controllo. In proposito vale osservare, che ai sensi dell'art. 147- ter del TUEL, la competenza per tale controllo è attribuita agli organi di vertice, quali il Segretario o il Direttore generale (ove previsto) che, attraverso un'unità posta sotto la loro direzione, oltre a predisporre sul punto la relazione del Sindaco, riferiscono anche al Consiglio e alla Giunta, revisionando la programmazione, con un raffronto oggettivo tra quanto fatto e quanto previsto. Ciò avviene anche alla stregua del grado di soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (Cfr. Sez. Autonomie 13/SEZAUT/2018/FRG). Sempre la medesima giurisprudenza evidenzia le differenze che vi sono fra il controllo strategico e la misurazione e la valutazione della performance che afferiscono ad ambiti diversi. Il Controllo strategico, istituito con il d.lgs. n.286/1999, ha una valenza oggettiva e politica, accentuata dalle disposizioni del d.l.n.174/2012.

Perplessità emergono anche per l'esiguo numero di deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi. Giova ribadire che il controllo in esame *“è finalizzato a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo e presuppone una complessa analisi dell'entità delle risorse a disposizione, dei tempi fissati per la realizzazione degli interventi e delle procedure attivate in corso d'opera”* (Sez. Reg. Contr. Marche Deliberazione n. 158/2023/VSGC).

Quanto al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), si prende atto di quanto riferito dall'Ente, che, tuttavia, si discosta dalle indicazioni che l'ANAC ha dato nel PNA 2022. La redazione del PIAO dovrebbe essere frutto di un lavoro sinergico e coordinato fra i diversi soggetti che, all'interno dell'Ente, curano i diversi piani organizzativi in esso confluiti. Ciò al fine di evitare che il PIAO, lungi dal rappresentare uno strumento di programmazione integrato, sia, invece, considerato un mero adempimento formale e si sostanzi in una giustapposizione dei programmi che in esso devono confluire ai sensi dell'art. 6 del d.l.80/2021.

Inoltre, vale rimarcare il ruolo della formazione di cui dovrebbero poter giovare, non solo coloro che partecipano alla elaborazione del PIAO ma anche, in generale, tutti i dipendenti dell'ente. Giova ricordare che, per il successo della riforma e per la realizzazione di una programmazione effettivamente integrata, occorre una rinnovata

capacità organizzativa e gestionale del personale dell'Ente. Inoltre, la formazione e una corretta predisposizione delle misure di prevenzione della corruzione possono contribuire a quella che l'ANAC definisce una *“rinnovata sensibilità culturale”* in cui le misure di prevenzione, piuttosto che essere considerate adempimenti aggiuntivi, siano integrate nella attività che la provincia è tenuta a svolgere. Ciò al fine del miglior funzionamento dell'amministrazione, al servizio dei cittadini e delle imprese, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

Dall'esame del questionario, emerge anche una bassa attenzione alle verifiche sull'effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza che vengono svolte solo una volta all'anno in occasione della predisposizione della relazione del RPCT.

Dette verifiche, vanno, invece, svolte più volte durante l'anno secondo una tempistica definita nella stessa sotto-sezione di prevenzione della corruzione e della trasparenza del

PIAO. Si ribadisce, poi, che nel PNA 2022, l'ANAC ha sottolineato il ruolo del monitoraggio come *“nodo cruciale di gestione del rischio corruttivo volto sia a verificare l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione programmate, sia l'effettiva capacità della strategia programmata di contenimento del rischio corruttivo al fine, se necessario, di apportare modifiche conseguenti”* per rendere effettive ed efficaci dette misure. Pertanto, prosegue l'ANAC, il monitoraggio va programmato nella sezione anticorruzione e trasparenza del

PIAO e attuato con il più ampio coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa.

L'Ente non fornisce risposte in relazione alla rotazione ordinaria asseritamente realizzata e che è misura ben diversa dalla rotazione straordinaria, invece disposta, prevista all'art.

16, comma 1, lettera l-quater del d.lgs. 165/2001 (che stabilisce l'obbligo per l'amministrazione di attuare, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva).

Tenuto conto delle criticità significative riscontrate, si raccomanda alla provincia di Matera di attivare tempestivamente tutte le iniziative più idonee per adeguare il sistema del controllo strategico alla normativa, definendo coerentemente procedure e responsabilità; in secondo luogo, di rafforzare la formazione del personale e l'integrazione dei programmi confluiti nel PIAO secondo le indicazioni dell'ANAC nonché di implementare le verifiche sulle misure di prevenzione della corruzione per

dare effettività e utilità al sistema anticorruptivo definito nel PIAO, nella logica del rispetto dei principi espressi dall'art. 97 della Costituzione.

7. Il controllo sugli equilibri finanziari (sezione 5)

Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dall'art. 147-*quinquies* del TUEL. Esso è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità (comma 1). Tale controllo comporta anche una valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (comma 3).

Il controllo in argomento è destinato ad individuare i flussi informativi necessari per attivare tempestivamente gli opportuni processi correttivi a fronte di un andamento gestionale incompatibile con le previsioni di bilancio, in funzione di ripristino dell'equilibrio dei saldi economici e finanziari. Gli equilibri finanziari riguardano le gestioni di competenza, di cassa e dei residui. Gli squilibri individuati dal menzionato responsabile sono segnalati alla Giunta, che emana una delibera di ricognizione periodica economico finanziaria, che tiene conto anche dell'esame sull'andamento degli organismi gestionali esterni, idonei di per sé a provocare ripercussioni sul bilancio dell'Ente. Altri destinatari delle segnalazioni sono il Consiglio ed il legale rappresentante, che adottano le decisioni amministrative e gestionali atte a correggere gli scostamenti evidenziati.

Sulla base dei dati rilevati nel questionario, risulta che il Responsabile del servizio finanziario della Provincia non ha adottato specifiche linee di indirizzo o di coordinamento per lo svolgimento del controllo in entrambe le annualità (punto 5.2). Sono stati coinvolti nel controllo in argomento, "*più di due volte*" gli organi di governo, il Segretario generale, il Direttore generale e i responsabili dei servizi (punto 5.3). Alla richiesta della Sezione di illustrare, sinteticamente, le fasi, le modalità operative e il sistema di reportistica utilizzato, la provincia ha risposto facendo presente che "*il*

mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione (variazioni di bilancio). In tutte le delibere inerenti le fattispecie di cui sopra viene allegato il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio sia di parte corrente che in conto capitale.” In entrambe le annualità è stata assicurata la compatibilità del programma dei pagamenti con la disponibilità di cassa (punto 5.6). L'Ente dichiara l'assenza di segnalazioni (art. 153, comma 6, del TUEL) per il costituirsi di situazioni – non compensabili con maggiori entrate o con minori spese – tali da provocare squilibri di bilancio (punto 5.9).

Come già sopra illustrato, la provincia ha disciplinato il controllo sugli equilibri finanziari nel Regolamento di contabilità all'art. 104. Dalla risposta data alla Sezione circa l'illustrazione del sistema messo in atto sembrerebbe evincersi una non coerente impostazione rispetto alla disciplina sia del TUEL che dello stesso Regolamento di contabilità. La *ratio legis* è quella di creare un sistema che sia improntato ad una logica di collaborazione fra tutti gli organi dell'Ente e non di replicare controlli che ordinariamente vengono svolti dal servizio finanziario, come risulterebbe dalla risposta della Provincia. L'art. 147 quinquies del Tuel, infatti, configura tale controllo come un controllo di regolarità “interno al sistema”, “che rafforza quello tradizionale, che si svolge ai sensi dell'art.1, co.166 e s.s. della Legge n.266/2005, proprio grazie anche al coinvolgimento dell'organo di revisione e dei responsabili dei servizi, coordinati dal responsabile dei servizi finanziari” (Cfr. Sez. Autonomie cit. 2019). Gli esiti vengono, di regola, comunicati al Segretario dell'Ente locale, mentre gli organi di governo sono i destinatari della relazione periodica. Il coordinamento del responsabile dei servizi finanziari, che coinvolge molteplici soggetti, è svolto alla luce delle norme che disciplinano la partecipazione degli enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (determinati dal patto di stabilità interno), e in attuazione dell'art.81 della Costituzione sul pareggio di bilancio.

Si raccomanda, pertanto, alla Provincia di rivedere l'attuazione di questo tipo di controllo, in coerenza con la normativa, e di valorizzare la funzione di indirizzo e

coordinamento attribuita al Responsabile del servizio finanziario al fine di ottimizzare l'efficacia delle attività di verifica degli equilibri di bilancio

8. Il controllo sugli organismi partecipati (sezione 6)

Il controllo sugli organismi partecipati è previsto dall'art. 147-*quater* del TUEL, che, al comma 1, dispone: *«L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili»*. Ai sensi del comma 2, *«l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica»*. I commi 3 e 4 dell'art. 147-*quater* del TUEL dispongono che *«l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»*.

Ai sensi del comma 5, tale tipo di controllo si applica, a regime, dal 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Con riferimento al controllo in argomento, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, ha precisato che *«le società partecipate erogano servizi pubblici e/o svolgono attività per conto dell'Ente, pertanto i relativi controlli devono tener conto della chiarezza degli obiettivi, degli impegni assunti, dei contenuti del contratto di servizio e dei poteri che gli accordi riservano all'Ente proprietario»*; l'Ente proprietario *«organizza un idoneo sistema informativo, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra sé e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della stessa, i contratti di servizio, la loro qualità e il rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica»*; e, ancora, *«tutti questi aspetti si articolano in una molteplicità di elementi conoscitivi, indispensabili ad effettuare il*

monitoraggio sull'andamento della società e a introdurre le misure correttive». La Sezione delle Autonomie ha anche rilevato che «alla struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati compete invece l'adozione consapevole e ragionata dei provvedimenti 'adeguati' richiesti dall'art. 14 del TUSP, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale e predisporre piani di risanamento idonei a sostenere il sistema socioeconomico territoriale» (deliberazione n. 13/SEZAUT/2021/INPR).

Dall'analisi del questionario risulta che la Provincia, pur detenendo partecipazioni societarie (punto 6.1) in cinque organismi - come risulta dalla risposta fornita alla Sezione -, non si è dotato di specifica struttura per il controllo (punto 6.2) e non sono stati definiti indirizzi strategici e operativi annuali (punto 6.3).

Alla richiesta istruttoria della Sezione di indicare le motivazioni dell'assenza di una struttura dedicata, la Provincia ha risposto facendo riferimento all'art. 16 del Regolamento di disciplina dei controlli interni secondo cui *“La provincia esercita la vigilanza”* attraverso il Presidente della Provincia che *“all'uopo, con proprio decreto nomina appositi distinti Comitati di controllo sulla gestione (C.C.G.)”* in ogni organismo. Risultano monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate, individuate in conformità alla normativa del TUSP (p.ti 6.5 e 6.6). Non risulta effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori fra l'Ente e le sue partecipate e, alla richiesta istruttoria della Sezione, la Provincia si è limitata ad evidenziare un contenzioso con una delle società insorto relativamente ad alcune voci non contabilizzate. Sul monitoraggio dell'attuazione delle norme in materia di gestione del personale ai sensi dell'art. 19 del TUSP, la risposta è stata *“non ricorre la fattispecie”* (p.to 6.9.) e, rispetto a richieste di chiarimenti del Collegio, l'ente ha riferito che la risposta è stata data *“fondando sul presupposto che non sono state effettuate assunzioni”*. Diversamente, con riferimento alle misure di contenimento degli oneri contrattuali, l'ente afferma di aver esercitato la vigilanza nel procedimento di approvazione dei bilanci e dei rendiconti.

Anche per altre domande, l'Ente indica che *“non ricorre la fattispecie”* (6.12, 1.14 e 6.15). Alle richieste di chiarimenti, la Provincia ha fornito risposte non esaustive e, in un caso (6.14), ha omesso la risposta.

Non sono stati elaborati ed applicati indicatori di alcun genere (p.to 6.16) e, comunque, risulta monitorata la presenza di partecipazioni in società soggette a procedure concorsuali (punto 6.18).

La Sezione osserva che, alla luce delle risposte dell'Ente, emerge un quadro dei controlli svolti dall'Ente non coerente con le disposizioni dell'art. 147 quater del TUEL. La Provincia riferisce della "vigilanza" sugli organismi partecipati - e non del controllo - esercitato a norma dell'art. 16 del proprio regolamento sui controlli interni. Da un esame del suddetto Regolamento l'art. 16 è rubricato "*controlli di regolarità amministrativa*" che l'Ente svolge sugli atti adottati dagli organismi partecipati. A ben vedere, ad avviso della Sezione, la norma cui fare rinvio doveva semmai essere l'art. 15 sul controllo sulla gestione che, per come è configurato, è quello che sembra maggiormente svilupparsi secondo i canoni previsti dall'art. 147 quater del TUEL.

Giova, infatti, evidenziare che la "*ratio*" del controllo sugli organismi partecipati è volta a consentire la valutazione degli effetti che si possono determinare sul bilancio dell'ente locale in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi a cui partecipa, al fine di adottare eventuali misure correttive per contenere possibili squilibri finanziari nel bilancio dell'ente e, per tale via, sul conto economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni, rilevante a fini di verifica del rispetto degli accordi eurounitari.

Inoltre, la Provincia non risulta avere una o più strutture responsabili di tale tipo di controllo, come previsto dall'art. 147 quater c. 1

La circostanza in questione e l'aver confuso i contenuti dei controlli che l'ente svolge nonché la conseguente contraddittorietà fra le risposte date nel questionario e quanto riportato nella risposta in sede istruttoria, denotano una sottovalutazione dei controlli che l'ente, in quanto rientrando chiaramente nell'ambito soggettivo dell'art. 147 quater c. 5, deve effettuare sugli organismi partecipati, attraverso una struttura propria, secondo gli obiettivi e le procedure delineate dal TUEL e con indicatori appositi. È pertanto necessario che la Provincia, pur nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, adotti una regolamentazione interna che sia coerente con l'art. 147

quater del TUEL e con le disposizioni del TUSP, d.lgs. n. 175/2016, al fine di scongiurare riflessi negativo per la sana gestione dell'Ente.

9. Il controllo sulla qualità dei servizi (sezione 7)

L'art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL attribuisce agli enti locali il compito di «*garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente*». La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità (cfr. Sez. Reg. Contr. Sicilia Delibera 65/2023/VSGC).

La Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 23/2019/INPS, sottolinea che «*Il controllo di qualità è quello che più prettamente si applica in condizioni che presuppongono un livello di impegno civico avanzato, in cui alle prestazioni atte a soddisfare i bisogni si rapporta il gradimento dell'utenza*». Invero, tale tipologia di controllo è funzionale all'individuazione dei bisogni dell'utenza dedotti dalla misurazione del livello di soddisfazione e, in ultima analisi, costituisce una verifica del grado di utilità effettivamente conseguito dall'attività di gestione svolta dall'ente.

Nella relazione-questionario, la Provincia afferma di non aver adottato la Carta dei servizi (punto 7.1). Alla richiesta di chiarimenti, la Provincia dichiara di non erogare direttamente servizi all'utenza. Tuttavia, nel questionario, emerge che vengono effettuate analisi sulla qualità effettiva dei servizi (p.to 7.2) e che vengono usati due indicatori di risultato (p.to 8.3); la rilevazione sulla qualità dei servizi si estende anche ad organismi partecipati; in generale, vengono elaborati ed applicati tutti gli indicatori indicati al punto 8.5 che soddisfano i requisiti di appropriatezza; sono svolte indagini annuali sulla soddisfazione degli utenti su alcuni servizi (servizi scolastici e biblioteca), i cui esiti, tuttavia, non sono pubblicati. L'Ente pubblica, invece, un questionario di “*Customer satisfaction*” con riguardo agli uffici dell'organizzazione.

La Sezione rileva innanzitutto una significativa incongruenza fra quanto riportato nel questionario (da cui risulterebbe attuata una forma di controllo sulla qualità dei servizi), e quanto risposto dalla Provincia circa l'assenza di servizi all'utenza, indice di una tendenziale inattendibilità delle risposte fornite da cui non si evince chiaramente se e come questo controllo venga effettivamente svolto e se la Provincia abbia perimetrato i servizi che svolge anche tramite organismi partecipati.

È opportuno evidenziare che tale tipologia di controllo è finalizzata ad intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. Questi elementi consentirebbero anche di riprogrammare obiettivi e risorse.

In questa prospettiva, dunque, il controllo sulla qualità dei servizi si pone come strumento di misurazione, in un sistema integrato dei controlli interni (cd. "*cruscotto direzionale*"), del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'Ente (*ex multis*, C. conti, Sezione reg. di controllo per la Sicilia, deliberazioni n. 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; C. conti, Sezione reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 79/2021/VSGC).

Pertanto, la Sezione raccomanda alla Provincia di analizzare con attenzione i servizi che essa rende all'utenza, di provvedere alla elaborazione di una carta dei servizi secondo quanto previsto dalla normativa, di svolgere il controllo sulla qualità per tutti i servizi erogati dall'Ente, anche mediante l'effettiva elaborazione di indicatori atti a rappresentare compiutamente le dimensioni della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.

Inoltre, la provincia dovrebbe avviare confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli qualitativi raggiunti da altre amministrazioni e procedere con consultazioni di soggetti portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli *standard* di qualità, ai fini di un miglioramento complessivo degli standard economici e di qualità dei servizi.

10. Appendice sul PNRR

Anche per queste annualità, come per la precedente, la Sezione Autonomie ha allargato l'ambito di verifica anche al sistema di funzionamento dei controlli interni sul PNRR. Ciò per cogliere *“le azioni dell'Ente relative all'implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori”* (SezAut. Deliberazione n. 2/2024/INPR). Il quadro normativo è delineato da diverse fonti, a cominciare dall'art. 1, comma 4, lett. o) e dell'art. 9 del d.l. n. 77/2021 cui sono seguite indicazioni specifiche da parte della Ragioneria generale dello stato del MEF.

I controlli sull'attuazione degli interventi del PNRR risultano di particolare interesse per tutti gli enti locali, in quanto forniscono utili indicazioni per implementare in modo efficace la *governance* ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di target e milestone del PNRR di cui l'Ente locale è soggetto attuatore, nonché per orientare il sistema di controllo al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati dalla *timeline* interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE. L'entità delle risorse del PNRR messe a disposizione degli enti locali amplia, infatti, la loro capacità di spesa imponendo elevati livelli di efficienza, che non possono prescindere da una adeguata risposta sul piano organizzativo.

Nel questionario, l'Ente, soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR (punto.1), riferisce, in risposta ad una richiesta della Sezione, di aver costituito una struttura interna di *governance* del PNRR solo nell'agosto del 2023 e che l'Organo politico non ha emanato specifiche direttive agli organi amministrativi e di controllo interno in tema di *auditing* finanziario-contabile e di *auditing* sulla *performance* (punto 3).

L'ente afferma che gli atti di gestione collegati all'attuazione del PNRR sono risultati conformi ai principi di regolarità amministrativo - contabile, specificando, tuttavia, in risposta ad una specifica richiesta della Sezione, che solo nel 2024 è stato adottato un apposito atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa con un piano di

controllo, secondo cui ogni trimestre viene estratta, a campione, una percentuale non inferiore al 10% dei progetti finanziati con fondi PNRR. Alla richiesta della Sezione di specificare quanti e quali tipi di controllo sono stati effettuati sulle procedure di gara nelle due annualità, la Provincia risponde, in modo non esaustivo, indicando solo che viene utilizzata una check list e riportando i profili verificati.

Inoltre, l'Ente ha dichiarato che al suo interno è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR (punto 7). A seguito di richiesta istruttoria della Sezione volta a conoscere la composizione di detta struttura, la Provincia ha indicato, però, la composizione della struttura di *governance* facendo riferimento alla disposizione interna dell'agosto 2023 sopra richiamata.

L'Ente afferma, altresì, di aver adottato specifiche procedure di controllo sugli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse (punto 9) che, in risposta alla richiesta della Sezione di maggiori precisazione, declina in attestazione di assenza di conflitti di interesse, verifiche con check list per la *"compilazione guidata degli atti alla normativa comunitaria e nazionale"* e la *"costituzione di albi di commissari suddivisi per professionalità"*. Con riferimento ai progetti da realizzare con fonti finanziarie differenti (*cumulo*), sono stati effettuati in base alla Circolare M.E.F. n. 33/2021 tutti i controlli volti a prevenire la violazione del principio del divieto di doppio finanziamento (punto 10).

Il controllo di gestione non ha prodotto report indirizzati agli organi direzionali per monitorare il grado di conseguimento delle misure del PNRR e dei rispettivi tempi di attuazione (punto 13.)

Sono stati garantiti strumenti di coordinamento tra i diversi uffici (punto 14) e, alla richiesta di chiarimenti, l'Ente afferma che tale coordinamento è assicurato dalla sopra menzionata struttura di governance istituita nell'agosto 2023.

L'ente riferisce ancora che ha predisposto controlli sui soggetti esterni che eseguono interventi del PNRR (punto 15). La Sezione ha chiesto di chiarire quanti sono detti soggetti, che tipi di controllo sono esercitati e con quali esiti. In proposito l'Ente risponde facendo esclusivamente riferimento ai controlli previsti dall'art. 52 del d.lgs. 36/2023 e dal Regolamento interno dell'Ente.

La Sezione, nel prendere atto delle risposte della Provincia, sia al questionario che al riscontro istruttorio, raccomanda all'ente di porre maggiore attenzione e impegno nella programmazione e attuazione del sistema dei controlli sull'utilizzo dei fondi del PNRR. Innanzitutto, a cominciare dall'adozione di apposite direttive da parte dell'organo di indirizzo che ad oggi non risultano adottate; in secondo luogo, sui controlli di regolarità amministrativa: da quanto emerge nei riscontri, detti controlli sembrerebbero essere stati svolti solo a partire dal 2024, peraltro su una limitata percentuale di atti; infine, la stessa struttura di governance risulta istituita non prima di agosto 2023. Tali elementi costituiscono un'evidenza di una scarsa attenzione dell'Ente, almeno nelle due annualità considerate, a verifiche sulla gestione dei fondi PNRR.

Si rammenta che il sistema organizzativo interno (c.d. "governance") dovrebbe tra l'altro, a coordinare i tre principali soggetti coinvolti nell'attuazione di milestone e target del PNRR (ufficio finanziario, ufficio tecnico e segretario comunale) che dovrebbero assicurare: a) l'adozione delle modalità di contabilizzazione derogatorie delle risorse del PNRR; b) il rispetto delle scadenze di rendicontazione; c) i controlli di regolarità fondamentali per rilevare tempestivamente irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi; d) la predisposizione di un sistema informativo con cui garantire la tracciabilità contabile dei flussi finanziari ed il puntuale rispetto del vincolo di destinazione impresso sulle risorse incluse nel PNRR (cfr. Sez. Reg. Contr. Marche, Deliberazione n. 24/2024/VSGC).

A fronte di risposte evasive della Provincia, la Sezione raccomanda anche di rafforzare le misure di prevenzione di frodi e conflitti di interesse in ogni fase dei procedimenti di gara alla stregua di quanto previsto dal MEF RGS nella circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 (*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori*) nonché nella Circolare del 28 marzo 2024, n. 13 con la quale vengono adottate le Appendici tematiche aventi ad oggetto "La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241" e "La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241", che compendiano, ed ulteriormente definiscono, gli step procedurali che i

Soggetti Attuatori e le Amministrazioni titolari di Misure PNRR (o gli Enti attuatori “esterni” da queste delegati) devono porre in essere anche, ma non solo, attraverso le previste funzionalità del Sistema Informativo ReGiS.

11. Considerazioni conclusive

L’esame dei referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni della provincia di Matera per gli anni 2022 e 2023 e i chiarimenti forniti dall’Amministrazione evidenziano che vi sono lacune significative nel sistema dei controlli. Il controllo sugli organismi partecipati non è ben chiaro in quale modo si svolga, visto che l’Ente risponde in modo contraddittorio alle domande della Sezione e al questionario lasciando intravedere una confusione concettuale rispetto a quanto previsto dall’art. 147 *quater* e quanto attuato. Analoga criticità si presenta per il controllo sulla qualità dei servizi. Inoltre, manca una struttura adeguata al controllo strategico e si profila una non chiara distinzione fra sistema dei controlli interni e sistema di misurazione e di valutazione delle performance. Per le due annualità considerate, risulta non strutturato il sistema di controllo sulla gestione dei fondi PNRR. Le risposte, a volte sommarie e a volte contraddittorie fra loro, fornite dalla Provincia in diverse Sezioni del questionario sono indice di una scarsa attenzione dell’Ente ad una regolare e corretta implementazione dei controlli interni.

La Sezione, pertanto, invita l’amministrazione a riesaminare, secondo le indicazioni sopra riportate, la propria regolazione, organizzazione e concreta attuazione dei controlli interni per garantirne il disegno sistematico, il reale funzionamento e l’efficacia rispetto agli obiettivi fissati dall’articolo 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e riserva ai successivi controlli le valutazioni sulle misure consequenziali alla presente deliberazione

P Q M

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata, a conclusione degli accertamenti istruttori sui Referti annuali della Provincia di Matera relativi al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, ai sensi dell’art. 148 T.U.E.L., con riserva di analisi dei successivi referti, anche al fine

della verifica dell'avvenuto adeguamento dell'Ente ai rilievi della Sezione e, per quanto previsto dall'art. 148, comma 4, TUEL in tema di responsabilità sanzionatoria

ACCERTA

la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio della Provincia di Matera nell'esercizio 2022 e 2023, nei limiti e con le osservazioni precisati in motivazione.

INVITA

L'Ente, sotto la sua responsabilità e nell'esercizio dei poteri discrezionali che gli competono, a riesaminare la propria regolazione, organizzazione e concreta attuazione dei controlli interni per garantirne l'attuazione sistematica, il reale funzionamento e l'efficacia rispetto agli obiettivi fissati dagli artt. 147 e seguenti T.U.E.L., nonché ad intraprendere, per l'anno in corso, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle carenze riscontrate per ciascuna tipologia di controllo

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale e all'Organo di revisione dell'Ente.
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato in Potenza nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024

La Relatrice

F.to Dott.ssa Elisabetta Midenà

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Tagliamonte

Depositata in Segreteria il 23 dicembre 2024

Per il Funzionario Preposto ai servizi di supporto



F.to Dott. Francesco MICUCCI